

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta da:

Dott. GENTILI Andrea - Presidente

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Relatore

Dott. BUCCA Lorenzo Antonio - Consigliere

Dott. BATTISTINI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a R il (Omissis)

avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che, con un unico motivo, A.A. ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (in realtà, a dispetto dell' intestazione del motivo, quest'ultimo non pertiene al trattamento sanzionatorio ma esclusivamente al profilo della responsabilità del ricorrente; ed invero, si censura la sentenza per aver confermato la condanna basando l' intera responsabilità del ricorrente su una sola frase in particolare la frase zio, zio, pronunciata dal ricorrente al momento dell'intervento delle forze dell'ordine; tuttavia nessun elemento probatorio avrebbe dimostrato la conoscenza o il previo rapporto tra il ricorrente e il coimputato, nelle perquisizioni personali lo stupefacente sarebbe stato rinvenuto esclusivamente in possesso del coimputato, la somma di denaro in possesso del ricorrente sarebbe stata ritenuta lecita ed, infine, l'unico soggetto visto cedere lo stupefacente è stato il coimputato e non già il ricorrente; secondo la difesa, il richiamo ad una frase isolata non potrebbe pertanto costituire prova del concorso nell'attività di spaccio, trattandosi di un comportamento istintivo e privo di effettivo contenuto collaborativo; la condotta attribuita al ricorrente non integrerebbe gli estremi del concorso nel reato di cui all' articolo 73, comma quinto, Testo unico stupefacenti, mancando qualsiasi prova di un accordo criminoso o di un ruolo di palo o di ausilio, non potendo essere sufficiente un'espressione verbale isolata; la Corte d'Appello non avrebbe considerato una serie di elementi decisivi per l'assoluzione, quali la restituzione al ricorrente del denaro

rinvenuto in suo possesso, segno della riconosciuta estraneità dei fatti, ancora, la totale assenza di rapporti dimostrati tra il ricorrente ed il coimputato, infine, la spiegazione logica e credibile resa dallo stesso ricorrente circa la sua presenza sul luogo, in quanto lo stesso si stava recando dalla fidanzata che abita nella stessa via dove sono avvenuti i fatti; in definitiva, il richiamo ad una frase isolata, priva di riscontri, non potrebbe assurgere a prova di un concorso nel reato, risolvendosi in una mera presunzione vietata dalla legge penale);

ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e volto a prefigurare una rilettura alternativa o una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);

ed invero, la Corte d'Appello, nel descrivere le modalità del fatto per come emergenti dal verbale d'arresto, evidenziano come queste ultime fossero indicative di una tecnica collaudata messa a punto dal ricorrente e dal coimputato; a tal proposito, si legge in sentenza, l'espressione utilizzata, ossia zio, zio, pronunciata dal ricorrente allorché questi si avvedeva del sopraggiungere delle forze dell'ordine, era da considerarsi indicativa della volontà del ricorrente, in qualità di concorrente nell'attività di cessione di sostanza stupefacente a terzi, di avvertire il coimputato dell'arrivo degli agenti di polizia; trattasi di una argomentazione non manifestamente illogica e, soprattutto, frutto di una corretta inferenza logica desunta dalle modalità del fatto cadute sotto la diretta percezione degli operanti che, nel caso di specie, avevano notato un soggetto, poi identificato nel coimputato, nell'atto di cedere sostanza stupefacente a fronte di una somma di 50 Euro consegnata da un acquirente successivamente identificato; proprio mentre gli agenti si avvicinavano ai due individui, un terzo soggetto, ossia proprio l'attuale ricorrente, si era avvicinato al coimputato e gli aveva urlato la frase di cui sopra, con l'intento di avvisarlo dell'arrivo degli agenti e di favorirne la fuga; ne era poi seguito il fermo e la identificazione di tutti gli individui, in particolare l'acquirente, il coimputato, oltre che l'attuale ricorrente;

rilevato preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all'utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate (ed invero, si noti che, mentre l'unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; si veda, in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il

principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n. 41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6);

ritenuto, quanto al merito del giudizio, che, al cospetto del richiamato apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 -dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552);

che, in particolare, quanto al concorso, è sufficiente l' indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali il giudice ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 - 01);

ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso il 27 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2026.